CONDOMINIO XXXXXXXXX

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA MEDIANTE TELERISCALDAMENTO

1. Definizioni

"Cliente":	indica la persona fisica o giuridica identificata come Cliente nelle Condizioni Particolari, come di seguito definite;
"Condizioni Generali":	indica le presenti Condizioni Generali di prestazione del servizio di teleriscaldamento, ivi incluse eventuali successive modificazioni, integrazioni e aggiornamenti;
"Condizioni Particolari":	indica le Condizioni Particolari di prestazione del servizio di teleriscaldamento che regolamenteranno ciascun rapporto di prestazione di Servizio Teleriscaldamento e che verranno sottoscritte tra ciascun Cliente e il Fornitore;
"Contratto":	indica il rapporto di fornitura di energia termica mediante teleriscaldamento stipulato tra il Cliente e il Fornitore con la sottoscrizione delle Condizioni Generali, delle Condizioni Particolari e da eventuale ulteriore documentazione tecnica;
"Durata del Servizio":	indica il periodo durante il quale verrà prestato il Servizio Teleriscaldamento stabilito nelle Condizioni Particolari;
"Fornitore":	indica la Dalmine S.p.A. con sede in Dalmine (BG), Piazza Caduti 6 Luglio 1944, n.1, ovvero altra società avente titolo dalla Dalmine S.p.A.;
"Servizio Teleriscaldamento":	indica il servizio di somministrazione di energia termica mediante teleriscaldamento descritto al successivo articolo 3.
"Parti":	indica, congiuntamente, il Fornitore e il Cliente.

2. Documenti Contrattuali

2.1 Il Servizio Teleriscaldamento da parte del Fornitore a favore di ciascun Cliente è disciplinato:

2.1. dalle presenti Condizioni Generali ;

2.2. dalle Condizioni Particolari;

2.3. da eventuale ulteriore documentazione tecnica.

2.2 In caso di discrepanza tra la documentazione contrattuale di cui al precedente paragrafo 2.1, prevarranno nell'ordine, le previsioni contenute nell'eventuale documentazione tecnica, le previsioni contenute nelle Condizioni Particolari e da ultimo le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Generali.

3. Descrizione, Realizzazione e Manutenzione del Servizio di Teleriscaldamento

3.1 Mediante il Servizio Teleriscaldamento, il Fornitore mette a disposizione del Cliente, in conformità ai parametri tecnici ed economici definiti nelle Condizioni Particolari sottoscritte con ciascun Cliente, energia termica destinata ad essere utilizzata direttamente negli impianti di riscaldamento del Cliente.

3.2 Il Fornitore presterà il Servizio Teleriscaldamento in favore del Cliente mediante la rete di teleriscaldamento a servizio della Città di Dalmine.

3.3 Le caratteristiche tecniche del Servizio di teleriscaldamento saranno le seguenti:

- Fluido vettore acqua calda.
- Potenzialità massima definita nelle Condizioni Particolari.
- Temperatura nominale d'esercizio nel periodo invernale (ottobre-aprile) (ingresso scambiatore) 90°C.
- Temperatura nominale di uscita dagli scambiatori nel periodo invernale (ritorno) 60/65°C.

- Per il solo utilizzo per la produzione di acqua calda sanitaria al di fuori del periodo invernale (ottobre-aprile) la temperatura minima garantita sulla tubazione primaria in entrata allo scambiatore di calore è di 70°C.

3.4 La Realizzazione, installazione e messa in esercizio degli impianti termici e delle apparecchiature necessarie allo svolgimento del Servizio Teleriscaldamento da parte del Fornitore avverrà come segue:

La realizzazione, installazione e messa in esercizio degli impianti termici e delle apparecchiature necessarie allo svolgimento del Servizio Teleriscaldamento (ivi inclusa la dismissione degli eventuali impianti di riscaldamento esistenti) come da schema strumentato allegato alle Condizioni Particolari.

Questa attività comprenderà la fornitura, ai termini e alle condizioni previste nelle Condizioni Particolari, degli impianti termici e delle apparecchiature necessarie all'espletamento del Servizio Teleriscaldamento, che verranno individuate nella documentazione tecnica allegata alle Condizioni Particolari, secondo quanto richiesto dal Cliente e previa approvazione da parte del Fornitore.

3.5 La Conduzione degli impianti e delle apparecchiature di cui al precedente punto 3.4 sarà a carico del Cliente.

3.6 La Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle apparecchiature di cui al precedente punto 3.4 sarà a carico del Cliente.

3.7 Alla luce degli articoli che precedono, le seguenti attività sono escluse dalla responsabilità del Fornitore:

Non rientrano nel Servizio Teleriscaldamento e nelle responsabilità del Fornitore le attività aventi ad oggetto: 1) tutti gli impianti e le apparecchiature al di là dei limiti di batteria indicati nello schema strumentato allegato alle Condizioni Particolari, anche qualora posti all'interno del locale in cui sono situati gli impianti termici del Fornitori; 2) le reti di distribuzione interne all'immobile; 3) le unità terminali.

Sono, inoltre, escluse dal Servizio Teleriscaldamento le seguenti attività

- attività di carattere edilizio dei locali concessi dal Cliente per l'installazione degli impianti termici del Fornitore;
- attività di carattere edilizio, quali scavi rotture e ripristini di pareti, soffitti e pavimenti che si rendessero necessari per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sulla rete di adduzione del vettore energetico, sita in proprietà privata, fino gli impianti termici del Fornitore;
- le forniture di energia elettrica ed acqua necessarie per il funzionamento degli impianti termici del Fornitore;
- ogni altra fornitura e/o gestione di impianti non espressamente compresi nelle presenti Condizioni Generali e/o nelle Conduzioni Particolari.

4. Usi consentiti

4.1 L'energia termica fornita sarà utilizzata direttamente dal Cliente, il quale si impegna a non utilizzarla per scopi diversi da quelli dichiarati nelle Condizioni Particolari o in eventuale altra documentazione concordata con il Fornitore. Il Cliente, pertanto, non potrà cedere il calore a terzi, nemmeno tramite cessione del contratto, né comunque utilizzarlo in locali ed ambienti diversi da quelli dichiarati al Fornitore.

4.2 In caso di violazione del presente articolo, il Cliente sarà tenuto a pagare i consumi sulla base delle tariffe ed alle imposte o tasse relative all'effettivo utilizzo, fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione di legge ed il risarcimento dei danni.

5. Corrispettivi

5.1 Il Corrispettivo per la fornitura del Servizio Teleriscaldamento, si compone di una quota variabile QVn, che verrà stabilita nelle Condizioni Particolari.
L'indicizzazione della quota variabile QVn sarà indicata nelle Condizioni Particolari

6. Fatturazione

6.1 Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 5 verrà effettuato sulla base di fatture bimestrali/trimestrali emesse ed inviate dal Fornitore entro i primi 10 gg lavorativi del mese successivo a quello oggetto della fattura. Il pagamento sarà effettuato data fattura fine mese con le modalità previste nelle Condizioni Particolari.
Il Fornitore procederà alla fatturazione dei corrispettivi per gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria in occasione dell'emissione della prima fattura successiva all'esecuzione di tali interventi.

6.2 In caso di ritardato pagamento, verrà applicato un interesse di mora pari al tasso Euribor a tre mesi, più 3%, fermo restando il disposto del successivo art. 7.

6.3 La fatturazione della QVn verrà effettuata sulla base di letture mensili dell'impianto di misura del vettore energetico.

6.4 In caso di anomalie o avarie del misuratore, il Fornitore determinerà il consumo per il periodo di errato funzionamento dell'apparecchio come segue:
a) in base alla media dei consumi storici, considerando i valori relativi alla stagionalità;
b) in mancanza dei consumi storici, sulla scorta di accertamenti tecnici obiettivi con riferimento alle apparecchiature ed impianti di utilizzo del calore da parte del cliente finale.

6.5 Il Fornitore si riserva il diritto di effettuare controlli sulle misurazioni. A tal fine il Cliente dovrà assicurare al Fornitore, e/o ai soggetti da questo designati, libero accesso e senza alcuna restrizione, al misuratore, **che rimane di proprietà Tenaris Dalmine.** Qualora dalle suddette verifiche dovessero risultare delle discordanze rispetto ai dati di consumo comunicati dal Cliente, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente ed effettuerà, ove necessario, il relativo conguaglio in occasione dell'emissione della prima fattura successiva.

6.6 Il Cliente potrà presentare al Fornitore motivato reclamo scritto. In nessun caso la presentazione del reclamo, salvo errore manifesto, legittimerà la sospensione o la riduzione del pagamento degli importi fatturati. Il Fornitore riferirà al Cliente con la massima celerità e comunque entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo. Ove il Fornitore dovesse accertare la correttezza del reclamo, provvederà con la prima fattura successiva al suddetto accertamento, ad emettere i necessari documenti per il conguaglio di quanto non debitamente percepito.

7. Garanzie

7.1 A garanzia dell'esatto adempimento del Contratto, il Fornitore potrà richiedere al Cliente il versamento di un anticipo sui consumi stimati pari a due fatture mensili.
Detto anticipo è infruttifero e viene determinato in relazione alla tipologia dell'utenza e all'entità della fatturazione.
L'importo dell'anticipo verrà restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del Servizio Teleriscaldamento.

7.2 In caso di inadempimento del Cliente dell'obbligo di pagamento dei corrispettivi, fatta salva ogni azione derivante dal contratto e dalla legge, il Fornitore potrà trattenere l'anticipo nella sua integralità.

7.3 Il Fornitore potrà richiedere al Cliente, anche in corso di contratto, una garanzia bancaria stipulata presso primari enti di credito, commisurata al fatturato medio di 4 mesi di fatturazione, calcolato in base di consumi medi di ogni tipologia di cliente o in base ai consumi specifici di ciascun Cliente, nonché all'eventuale debito già maturato all'atto della richiesta.

8. Accesso ai locali

8.1 Il Fornitore ha il diritto, e il Cliente si impegna a garantire, libero accesso in condizioni di assoluta sicurezza - a mezzo di proprio personale e/o di terzi incaricati, e agli impianti di proprietà del Cliente.ve il Fornitore ravvisi la necessità o l'opportunità di effettuare verifiche per accertare alterazioni o guasti.

9. Durata del Contratto e del Servizio

9.1 Il Contratto entra in vigore a partire dalla sottoscrizione delle Condizioni Particolari e rimarrà in vigore per il periodo indicato nelle Condizioni Particolari sottoscritte tra il Cliente e il Fornitore.

9.2 Qualora le Condizioni Particolari siano state sottoscritte dal Cliente in un luogo diverso dai locali del Fornitore, il Cliente può recedere senza oneri entro 10 giorni decorrenti dalla data di conclusione.

10. Sospensione del Servizio Teleriscaldamento

10.1 Fermo restando gli obblighi da parte del Cliente di adempiere a quanto previsto nei precedenti art. 6 e 7 , ove il Cliente non dovesse ottemperare entro i termini previsti dall'articolo 6.1 al pagamento anche di una sola fattura, il Fornitore potrà sospendere il Servizio Teleriscaldamento, previa comunicazione a mezzo di raccomandata A/R indicante il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento, le modalità che dovranno essere seguite dal Cliente per la comunicazione dell'avvenuto pagamento, i tempi entro cui, in costanza di mora, la fornitura verrà sospesa, nonché i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.

Decorso il termine assegnato nella comunicazione di cui al 10.1, senza che il Clienteabbia posto fine all'inadempimento, il Fornitore avrà facoltà di sospendere la prestazione del Servizio Teleriscaldamento sino all'avvenuto integrale pagamento di quanto fatturato e già scaduto, maggiorato degli interessi moratori da calcolarsi secondo quanto previsto al precedente art. 6. Gli interessi potranno anche essere compresi nella fattura successiva.

Il Fornitore sarà esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare dalla sospensione della fornitura dovuta al mancato pagamento delle fatture.

10.2 Il Fornitore potrà sospendere immediatamente la prestazione del Servizio Teleriscaldamento, senza necessità di preventiva diffida in caso di prelievo fraudolento, di riattivazione non autorizzata del Servizio e di la manomissione e/o rottura dei sigilli, fermo restando il pagamento da parte del Cliente dell'energia termica illegittimamente prelevata oltre ai danni

10.3 Le spese di sospensione ed eventuale riattivazione del Servizio, stabilite anche in via forfetaria con provvedimenti di carattere generale sono a carico del Cliente.

11. Clausola risolutiva per inadempimenti del Cliente

11.1 Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta del Fornitore al Cliente, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento previste dagli articoli 5 e 6 delle presenti Condizioni Generali; in tali casi la risoluzione avverrà a seguito del mancato pagamento di due fatture consecutive o di tre fatture anche non consecutive, decorsi 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di risoluzione del Fornitore, senza che il Cliente abbia posto rimedio all'inadempimento;
- mancato adempimento delle altre obbligazioni previste nelle presenti Condizioni Generali agli articoli 7, 8 e 18 e di eventuali altre obbligazioni contenute nelle Condizioni Particolari; in tali casi, la risoluzione avverrà decorsi 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di risoluzione del Fornitore senza che il Cliente abbia posto rimedio all'inadempimento;
- l'insorgere di circostanze di fatto che, se avvenute o conosciute prima, avrebbero impedito la stipulazione del presente rapporto contrattuale.

11.2 In conseguenza della risoluzione prevista dal presente articolo, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una penale, pari alla quota fissa (QF) che il Cliente avrebbe dovuto corrispondere nel periodo compreso tra la data di efficacia delle risoluzione e la scadenza naturale del Contratto.

11.3 Resta ferma la facoltà da parte del Fornitore di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti

12. Clausola risolutiva per inadempimenti del Fornitore

12.1 Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta e motivata del Cliente al Fornitore, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 3.4 del presente contratto; in tali casi, la risoluzione avverrà, decorsi 7 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di risoluzione del Cliente, senza che il Fornitore abbia posto rimedio all'inadempimento;
- ai sensi degli artt. 1353 c.c. e ss., senza la necessità di alcuna comunicazione al riguardo del Cliente, in caso di dichiarazione di fallimento del Fornitore, ovvero ammissione dello stesso ad altra procedura concorsuale.

13. Rinegoziazione del Contratto

13.1 Nelle presenti Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari si intenderanno automaticamente inseriti, senza necessità di espressa modifica, eventuali termini e condizioni obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti delle Autorità competenti emanati successivamente alla stipula delle Condizioni Particolari.
Parimenti si intenderanno automaticamente ed implicitamente abrogate le clausole delle presenti Condizioni Generali e delle Condizioni Particolari che risultino incompatibili con i termini e condizioni obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti delle Autorità competenti successivamente alla stipula delle Condizioni Particolari.

13.2 Laddove i termini e le condizioni resi obbligatori dalla legge o dalle Autorità competenti comportino una variazione dei termini economici del presente Accordo o della situazione rappresentata dalle Parti al momento della sottoscrizione delle Condizioni Particolari o laddove interventi legislativi e/o regolamentari (ivi inclusi sia i provvedimenti emanati dalle Autorità Comunitarie, che quelli emanati dalle autorità nazionali e/o locali che i provvedimenti tariffari), seppure privi di efficacia obbligatoria, comportino comunque variazioni del contesto valutato e prevedibile con l'ordinaria diligenza dalle Parti al momento della sottoscrizione delle Condizioni Particolari troverà applicazione quanto previsto al successivo paragrafo 13.4.

13.3 Analogamente a quanto sopra previsto, qualora intervenissero, successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo, modificazioni dei principali parametri economici di riferimento o, in via particolare, variazioni rispetto alla situazione rappresentata dalle Parti al momento della sottoscrizione delle Condizioni Particolari (ivi incluse modificazioni nelle modalità di consumo del Cliente, e/o delle sue condizioni finanziarie e di solvibilità), si applicherà quanto previsto al successivo paragrafo 13.4.

13.4 Nei casi di cui ai precedenti paragrafi 13.2 e 13.3, il Fornitore si riserva di modificare i documenti contrattuali, introducendo le modifiche che ritiene necessarie e/o opportune a seguito delle modifiche intervenute. Il Fornitore dovrà comunicare, con adeguate forme di pubblicità, le modifiche che intende apportare con un preavviso di 60 giorni. In questo caso, il Cliente avrà facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata da inviarsi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alle modifiche introdotte, previa corresponsione al Fornitore della Quota Fissa che sarebbe stata dovuta per la residua durata del contratto. Il recesso avrà efficacia a partire dal primo giorno di calendario del secondo mese successivo alla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di recesso. In mancanza di comunicazione di recesso entro il termine sopraindicato, i documenti

contrattuali si intenderanno modificati a partire dalla scadenza di 30 giorni dall'invio delle proposte di modifica.

14. Forza maggiore

14.1 Se una parte, non è in grado di adempiere ad una o più delle obbligazioni contrattualmente assunte (la "Parte Inadempiente") per una causa di Forza Maggiore, il Contratto rimarrà efficace e la Parte Inadempiente non sarà responsabile per il mancato adempimento di tale obbligazione nei limiti e per il periodo in cui tale causa di Forza Maggiore persista, sempre che:

(i) successivamente al verificarsi di tale evento la Parte Inadempiente comunichi la causa di Forza Maggiore e ne fornisca i dettagli all'altra Parte nei tempi più brevi possibili;

(ii) la Parte Inadempiente compia ogni tentativo per porre rimedio alla sua incapacità di adempiere per minimizzare le perdite proprie e dell'altra Parte.

14.2 Per "Forza Maggiore" si intende qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo della Parte Inadempiente, che sia causa di inadempimento e che non si sarebbepotuto evitare con la dovuta diligenza.

14.3 Sono in ogni caso considerati casi di Forza Maggiore, di per sé idonei a liberare la Parte Inadempiente da ogni responsabilità per inadempimento o ritardato adempimento, in via indicativa e non tassativa: qualunque circostanza od evento determinati da un provvedimento normativo o comunque emanato da una pubblica autorità; impedimenti tecnici che siano al di fuori del controllo della Parte Inadempiente; guerre, sommosse, incendi, alluvioni, esplosioni; gravi danneggiamenti agli impianti.

14.4 A partire dalla comunicazione della causa di Forza Maggiore, le Parti dovranno incontrarsi per definire la migliore soluzione per minimizzare i danni economici per entrambe individuando, se possibile, nuove condizioni di espletamento del Servizio Teleriscaldamento per il periodo di durata della Forza Maggiore fino al ripristino della situazione di normalità.

14.5 Qualora la causa di Forza Maggiore dovesse perdurare per un periodo superiore a tre mesi e le Parti non dovessero raggiungere un accordo ai sensi del paragrafo precedente, ciascuna di esse avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, senza poter avanzare nei confronti dell'altra Parte alcuna pretesa di risarcimento per l'avvenuta risoluzione, fatta eccezione per il diritto del Fornitore ad ottenere il rimborso degli investimenti effettuati per l'installazione degli impianti e delle apparecchiature di cui all'art.3.3.

15. Sicurezza

Il Fornitore si impegna all'osservanza della normativa attinente alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni nei riguardi del proprio personale in ottemperanza alle normative vigenti, in particolare delle norme dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro.

16. Subappalto

Il Fornitore potrà affidare, in tutto o in parte, a terzi l'esecuzione di alcune attività previste nel Contratto, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte del Cliente e ferma restando l'esclusiva responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente per l'esecuzione del Contratto.

17. Responsabilità

17.1 La responsabilità del Fornitore derivante dagli impegni assunti con il Contratto è legata unicamente all'esecuzione dei Servizi di cui all'art. 3.4, con esclusione quindi di qualsiasi altra responsabilità per danni diretti e indiretti provocati al Cliente, e/o a terzi. La suddetta responsabilità del Fornitore in nessun caso potrà superare globalmente il valore di un anno di fornitura del Servizio Teleriscaldamento, da calcolarsi secondo quanto previsto al precedente art. 5 sulla base di consumi medi stimati.

17.2 Il Fornitore non assume responsabilità a titolo di lucro cessante.

17.3 Il Fornitore non risponde dei danni causati dal calore a valle dello scambiatore di calore, salvo che per cause imputabili allo stesso Fornitore.

18. Obblighi informativi

Il Cliente si impegna a comunicare preventivamente al Fornitore le eventuali modifiche che intenda apportare al proprio impianto di distribuzione del calore ai fini della verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di regolarità del servizio di somministrazione e ad attendere per l'effettuazione di tali interventi il preventivo assenso del Fornitore

Quanto sopra troverà applicazione nel caso in cui il Cliente intenda:

- eseguire opere o lavori che modifichino le condizioni originarie degli ambienti interessati dall'impianto di derivazione dell'utenza e dal gruppo di misura;
- eseguire opere o lavori che comunque interferiscano con l'impianto di derivazione d'utenza;

19. Cessione del Contratto

Il Fornitore potrà cedere, in tutto o in parte, il Contratto ed i diritti ed obblighi da esso derivanti a terzi, senza necessità di espresso consenso da parte del Cliente.

20. Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001

Il Fornitore ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello") in conformità ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 (il"Decreto") ed alle Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dal Decreto.Il Fornitore intende presidiare la relazione giuridica esistente con il Cliente con le modalità di seguito descritte e, allo scopo, ha previsto le sanzioni, di seguito indicate, per l'ipotesi in cui il Cliente dovesse violare le disposizioni e le regole di comportamento previsto dal Modello, ovvero realizzare comportamento in contrasto con le disposizioni di legge.

A tal riguardo, il Cliente dichiara :

(i) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto e da successive integrazioni e modificazioni;

(ii) di aver adottato misure idonee alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;

(iii) di aver preso atto dei contenuti del Modello elaborato daFornitore;

(iv) di non aver subito dall'entrata in vigore del decreto l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi dello stesso.

Il Cliente si obbliga a non porre in essere e far sì che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, anche i propri dipendenti, collaboratori e consulenti, nonché i propri soci e amministratori, non pongano in essere, nell'ambito della relazione esistente conil Fornitore:

(i) atti o comportamenti tali da determinare una violazione da parte del Fornitore e del Cliente dei principi contenuti nel Modello;

(ii) atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni di legge, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione, o il tentativo, dei reati contemplati nel Decreto.

Il Cliente si impegna ad informareil Fornitore, non appena abbia conoscenza dei fatti, circostanze od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della stessa ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Tali segnalazioni devono essere indirizzate al Compliance Officer di Dalmine SpA, alla casella di posta elettronica :

Compliance Officer 231@dalmine.it

Nel caso in cui, in base a circostanze di fatto o procedimenti giudiziari, si possa ragionevolmente desumere ovvero sia comprovato l'inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, il Fornitore avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell. art. 1456 del Codice Civile, con conseguente obbligo del Cliente di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne il Fornitore per qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

(*) il Modello è disponibile al seguente indirizzo internet :

http://www.tenaris.com/italy/it/files/ModelloDiControl.aspx

21. Disposizioni finali

Qualsiasi comunicazione che dovesse essere effettuata tra il Cliente e il Fornitore ai sensi del presente Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata personalmente od inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite trasmissione facsimile, ai seguenti indirizzi:

al Fornitore:
Dalmine S.p.A.
Piazza Caduti 6 Luglio 1944, 1
24044 - Dalmine (BG)
Tel.: 035/560.2602
Fax: 035/560.2612

al Cliente:
all'indirizzo indicato nelle Condizioni Particolari
o al diverso indirizzo che potrà essere di volta in volta comunicato all'altra parte. Le comunicazioni si intenderanno ricevute, nel caso di lettera alla effettiva consegna, nel caso di trasmissione facsimile alla ricezione da parte del destinatario di una copia completa e leggibile. Qualora il giorno di ricezione non sia un giorno lavorativo o la comunicazione sia stata ricevuta al di fuori del normale orario lavorativo, la comunicazione si intenderà ricevuta all'inizio del successivo giorno lavorativo. Qualsiasi comunicazione potrà essere trasmessa anche via e-mail, purché sia confermata nelle successive ventiquattro ore per iscritto (lettera o fax) con le modalità sopra indicate.
Nessuna aggiunta o modifica delle condizioni del presente Contratto avrà efficacia a meno che non venga stipulata per iscritto da un Rappresentante Autorizzato dalle Parti.
Le Parti si impegnano a mantenere riservati i contenuti del presente Contratto, l'esistenza delle relative trattative, nonché qualsiasi altra informazione di cui essi vengano a conoscenza durante le trattative.

22. Foro competente

Qualsiasi controversia che insorga fra le Parti in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Bergamo.

Data e luogo,

Il Cliente *Il Fornitore*

Approvazione specifica ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, c.2, Codice Civile

Il Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, c.2., Codice Civile, dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli delle suddette Condizioni Generali di fornitura di energia termica mediante teleriscaldamento:

Art. 6 – Fatturazione
Art. 7 – Garanzie
Art. 10 – Sospensione del Servizio Teleriscaldamento
Art. 11 – Clausola risolutiva per inadempimenti del Cliente
Art. 17 – Responsabilità
Art. 19 – Cessione del Contratto
Art. 22 – Foro Competente

Data e luogo,

Il Cliente